



Struttura territoriale di formazione di Torino – area penale

Roberto Rivello roberto.rivello@giustizia.it

Angelo Renna angelo.renna@giustizia.it

Antonia Mussa antonia.mussa@giustizia.it

Aggiornamento formazione penale dicembre 2019 – gennaio 2020

n. 103

INDICE:

- NOVITA' LEGISLATIVE
- CORTE COSTITUZIONALE
- CEDU E CORTE DI GIUSTIZIA
- SENTENZE: CASSAZIONE SEZIONI UNITE
- SENTENZE CASSAZIONE PENALE: DIRITTO PENALE SOSTANZIALE
- SENTENZE CASSAZIONE PENALE: PROCEDURA PENALE
- ALTRE SENTENZE
- MATERIALI

NOVITA' LEGISLATIVE:

- **LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160** *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”* (GU n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 83, 367, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, dell'art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2019 e di cui al comma 736, dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2019. (cfr. documento esplicativo a cura di Giuseppe Buffone allegato ai materiali)

- **LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157** *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.”* (GU n.301 del 24-12-2019) Entrata in vigore 25.12.2019.

- **DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162** *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.”* (GU n.305 del 31-12-2019). Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019

- **DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 161** *“Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.”* (GU n.305 del 31-12-2019). Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020

CORTE COSTITUZIONALE:

Corte Costituzionale, ordinanza n. 3/2020, dep. 17 gennaio 2020: *“...Ritenuto che, con ordinanza depositata il 30 aprile 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui dispone che «[è] assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente [...] persona offesa da reato [...]», senza prevedere la «possibilità per il*

giudice chiamato a decidere sulla ammissione al beneficio di valutare la eventuale evidente assenza di fatti di rilevanza penale»;...che, nel merito, la questione è manifestamente infondata; che la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni ricondotto l'istituto del patrocinio a spese dello Stato nell'alveo della disciplina processuale (sentenza n. 81 del 2017; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012), nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate (ex plurimis, sentenza n. 97 del 2019); che nella specie si deve escludere che tale soglia sia stata valicata; che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la qualità di persona offesa si acquista al momento della iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Cassazione penale, sezione quarta, sentenze 12 ottobre 2018, n. 46467, e 22 settembre 2017, n. 43865); che tale iscrizione non è – diversamente a quanto ritenuto dal giudice a quo – un «atto dovuto» che consegue dunque indefettibilmente alla «trasmissione alla Procura di una [qualsiasi] denuncia», giacché essa postula, al contrario, che il pubblico ministero abbia escluso che i fatti descritti nella notizia criminis appaiano penalmente irrilevanti; che, pertanto, l'acquisizione della qualità di persona offesa non avviene automaticamente sulla base di una sorta di autoqualificazione da parte del denunciante o del querelante, ma solo all'esito del ponderato esercizio, da parte del pubblico ministero, dell'attività che l'ordinamento gli affida in ordine alla identificazione di una notizia di reato: di una notizia, cioè, concernente fatti astrattamente sussumibili in una determinata fattispecie criminosa e come tale iscritta nel registro delle notitiae criminis; che, d'altro canto – una volta intervenuta l'iscrizione nel registro delle notizie di reato –, ove il procedimento penale conduca alla richiesta di archiviazione, alla persona offesa è riconosciuta la possibilità di contrastare tale richiesta attraverso il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 410 cod. proc. pen. o, comunque, presentando memorie al GIP ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen. (sentenza n. 95 del 1997); che, di conseguenza, la norma denunciata è del tutto ragionevole e coerente con l'impianto del codice di rito, essendo preordinata ad assicurare l'effettività del diritto di difesa – «particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari, entro il quale si colloca il procedimento di archiviazione» (sentenza n. 353 del 1991) – alla persona offesa non abbiente; che tale effettività mira a garantire, nel rispetto del terzo comma dell'art. 24 Cost. e dell'art. 3 Cost., la rimozione di un ostacolo di ordine economico che altrimenti vanificherebbe di

fatto la possibilità delle persone offese non abbienti di esercitare le prerogative difensive dianzi dette con l'assistenza tecnica di un difensore; che, d'altra parte, le facoltà e i diritti riconosciuti dal codice di rito alla persona offesa si traducono in «un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero» che «tende a realizzare [...] una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale (sentenza n. 353 del 1991)» (sentenza n. 23 del 2015); che, in questa prospettiva, l'opposizione della persona offesa si colloca nel medesimo alveo finalistico del controllo del giudice nell'ambito del procedimento di archiviazione, risultando quindi anch'essa funzionale alla salvaguardia del principio di obbligatorietà dell'azione penale presidiato dall'art. 112 Cost. (ordinanza n. 95 del 1998); ...”

CORTE DI GIUSTIZIA:

[Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 4/20 Lussemburgo, 15 gennaio 2020 Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-623/17, Privacy International, nelle cause riunite C-511/18, La Quadrature du Net e a., e C-512/18, French Data Network e a., nonché nella causa C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.](#) “Secondo l'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, i mezzi e i metodi della lotta contro il terrorismo devono rispettare i requisiti dello Stato di diritto. La direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche si applica, in linea di principio, quando i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono obbligati per legge a conservare i dati dei propri abbonati e a consentire alle autorità pubbliche di accedervi, indipendentemente dal fatto che tali obblighi siano imposti per motivi di sicurezza nazionale”

CASSAZIONE SEZIONI UNITE:

[Cassazione, Sezioni Unite, dep. 2 gennaio 2020, n. 51:](#) “Le Sezioni Unite hanno affermato che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge.”

[Cassazione, Sezioni Unite, dep. 13 gennaio 2020, n. 698:](#) “Le Sezioni Unite hanno affermato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non è dovuta

all'imputato dichiarato assente la notifica per estratto della sentenza di condanna emessa nel giudizio abbreviato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. cod. proc. pen., in quanto tali disposizioni devono intendersi implicitamente abrogate."

Cassazione, Sezioni Unite penali, dep. 3 febbraio 2020, n. 4535: *"La competenza a provvedere ai sensi dell'art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l'archiviazione del procedimento, spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell'esecuzione".*

CASSAZIONE PENALE:

Penale sostanziale:

Cassazione, Sezione seconda penale, ordinanza rimessione Sezioni Unite dep. 16 dicembre 2019, n. 50696: *"...Si rimettono pertanto al superiore vaglio delle Sezioni Unite le seguenti questioni: a) se i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione siano differenziabili sotto il profilo dell'elemento materiale ovvero dell'elemento psicologico; b) in caso si ritenga che l'elemento che li differenzia debba essere rinvenuto in quello psicologico, se sia sufficiente accertare, ai fini della sussumibilità nell'uno o nell'altro reato, che la condotta sia caratterizzata da una particolare violenza o minaccia, ovvero se occorra accertare quale sia lo scopo perseguito dall'agente; c) se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, debba essere qualificato come reato comune o di "mano propria" e, quindi, se e in che termini sia ammissibile il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile».*

Cassazione, Sezione quinta penale, dep. 9 gennaio 2020, n. 397: *"In tema di abuso di informazioni privilegiate, la Quinta sezione ha affermato che, in caso di intervenuta sanzione amministrativa irrevocabile, il giudice chiamato a decidere sulla domanda della Consob di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, ai sensi dell'art. 187-undecies t.u.f., deve valutare la componente della riparazione costituente espressione della funzione sanzionatorio-punitiva della stessa alla luce del complessivo trattamento sanzionatorio (penale e "solo formalmente" amministrativo),*

onde assicurare la proporzionalità del “quantum” liquidato rispetto a detto trattamento, se del caso disapplicando la predetta norma “in parte qua” così da escludere la riparazione nella sua componente sanzionatorio-punitiva.”

Cassazione, Sezione terza penale, dep. 15 gennaio 2020, n. 1434: *“In tema di accertamento di reati in materia alimentare, la Terza sezione ha affermato che, in caso di alimenti sottoposti ad analisi che siano deteriorabili, è dovuto all’indagato solo l’avviso dell’inizio delle operazioni e non anche la comunicazione del risultato delle stesse non essendo prevista, proprio in ragione di detta deteriorabilità, la possibilità di richiedere l’analisi di revisione dei campioni.”*

Cassazione, Sezione terza penale, dep. 20 gennaio 2020, n. 2000: *“In tema di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, la Terza sezione ha affermato che la caduta dell’opera in pubblico dominio, per il decorso del termine di settanta anni dalla morte dell’autore, costituisce un elemento negativo del fatto-reato previsto dall’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 e pertanto il relativo onere della prova grava sull’imputato che intende avvalersene.”*

Cassazione, Sezione prima penale, dep. 21 gennaio 2020, n. 2030: *“La Prima sezione ha affermato che non integra il delitto di tentata elusione dell’amministrazione giudiziaria di beni personali, di cui agli artt. 56 cod. pen. e 76, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa sottoposta a sequestro e a successiva confisca di prevenzione, trattandosi di bene che non è suscettibile di amministrazione giudiziaria, potendo soltanto essere, o meno, riscattata.”*

Cassazione, Sezione terza penale, dep. 22 gennaio 2020, n. 2296: *“In tema di reati edilizi, la Terza sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che la facoltà d’uso – nella specie, a scopo residenziale privato - di un bene sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, al pari di quanto avviene per il c.d. sequestro impeditivo, è preclusa in quanto incompatibile con la finalità della misura cautelare, diretta a salvaguardare la conservazione fisica del bene ed a sottrarne la disponibilità in capo al destinatario della stessa.”*

Cassazione, Sezione terza penale, dep. 28 gennaio 2020, n. 3465: *“La Terza sezione ha affermato che la disciplina penale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all’art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 trova applicazione, in forza dell’art. 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, d.P.R. n. 504 del 1995, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, secondo i criteri di equivalenza tra liquido da inalazione e tabacco lavorato estero determinati con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in forza dei quali 1 ml di prodotto liquido corrisponde a 5,63 sigarette convenzionali.”*

Procedura penale:

Cassazione, Sezione terza penale, dep. 10 gennaio 2020, n. 552: *“In tema di patteggiamento, la Terza sezione della Corte di cassazione ha affermato che è illegale la pena determinata attraverso l’applicazione della relativa diminuzione, non consentita per l’assenza di una delle condizioni richieste dalla legge per accedere al rito, con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di reati tributari, in cui la Corte ha ritenuto la illegalità della pena applicata su richiesta nonostante la assenza di una delle condizioni previste dall’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, per l’accesso a tale rito).”*

Cassazione, Sezione sesta penale, ordinanza rimessione Sezioni Unite dep. 14 gennaio 2020, n. 1243: *“...Secondo un primo orientamento espresso da questa Sezione nel 2013 (fatto proprio dal Tribunale di Roma nel provvedimento impugnato), “qualora il Tribunale, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p., applichi una misura cautelare coercitiva, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dall’instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell’azione cautelare anche attraverso i contributi forniti dalla difesa” (Sez. 6, n. 50768 del 12/11/2013 - dep. 03/12/2014, Rv. 261538)... A tale arresto ha fatto seguito, l’anno successivo, una decisione di segno contrario - non massimata -, nella quale la stessa Sezione Sesta penale ha affermato che, in caso di applicazione di una misura cautelare da parte del Tribunale investito dell’appello del P.M. ex art. 310 cod. proc. pen. Avverso l’ordinanza di rigetto della*

richiesta di applicazione di un provvedimento coercitivo, non si può prescindere dall'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura, salvo che non sia già iniziato il dibattimento, di tal che, in caso di mancata o tardiva celebrazione dell'incombente processuale, la misura cautelare perde efficacia (Sez. 6 n. 6088 del 20/11/2014 — dep. 2015, Lo Nardo)...Rimette pertanto al più ampio consesso di questa Corte la soluzione del seguente quesito: "se, in caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p., sia o meno necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena d'inefficacia della misura cautelare".

Cassazione, Sezione prima penale, dep. 17 gennaio 2020, n. 1787: *“In tema di accesso alle misure alternative alla detenzione, la valutazione relativa alla ammissibilità della richiesta, in relazione alla pena da espiare in concreto rispetto ai reati ostativi alla concessione, deve far riferimento non al momento di presentazione della stessa ma a quello della decisione.”*

Cassazione, Sezione prima penale, dep. 27 gennaio 2020, n. 3290: *“La Prima sezione ha affermato che anche il giudice dell'esecuzione può procedere alla rideterminazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, qualora siano state inflitte con sentenza irrevocabile in misura pari a 10 anni e sia richiesto di adeguarle al nuovo testo della norma, come risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che prevede una durata variabile con il solo limite massimo insuperabile di dieci anni.”*

Cassazione, Sezione sesta penale, dep. 28 gennaio 2020, n. 3520: *“La Sesta sezione ha affermato che, in caso di opposizione ex art. 13, comma 7, d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, al decreto di riconoscimento dell'ordine d'indagine europeo avente ad oggetto un sequestro probatorio, è affetto da nullità di ordine generale e assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., il provvedimento adottato de plano dal giudice senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio.”*

Cassazione, Sezione prima penale, dep. 30 gennaio 2020, n. 4104: *“La Prima sezione ha affermato che, in tema di reati di competenza del giudice di pace, il cd. pre-sofferto di tipo detentivo può essere detratto dalla pena dell'obbligo di permanenza domiciliare da*

espiare, in quanto l'art. 58 del d. lgs. 28 aprile 2000, n. 274, equipara, ad ogni effetto giuridico, l'obbligo di permanenza domiciliare alla pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria.”

ALTRE SENTENZE:

Consiglio di Stato, Sezione giurisdizionale (terza), sentenza dep. 20 gennaio 2020, n.

452: *“...e è dunque condivisibile che in base ad una visione globale degli “indizi” individuati nell’interdittiva emessa dal Prefetto di Brescia si può ritenere “più probabile che non” la contiguità della società con la ndrangta, tuttavia deve convenirsi con l’appellante che tale provvedimento nel caso di specie non avrebbe potuto essere adottato. E ciò perché il soggetto che ha chiesto la verifica alla Prefettura non è incluso tra gli enti indicati dall’art. 83, d.lgs. n. 159 del 2011...Una corretta lettura dell’art. 83, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 porta infatti a concludere nel senso prospettato dall’appellante. Il comma 1, infatti, ha individuato i soggetti che devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nel precedente art. 67. Si tratta delle Pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici. A tali soggetti si aggiungono, in virtù del successivo comma 2, i contraenti generali previsti dal Codice dei contratti pubblici. Si tratta dunque di soggetti pubblici. Nel caso all’esame del Collegio, invece, la richiesta alla Prefettura di comunicazione antimafia è stata avanzata da Confindustria Venezia, quindi da un soggetto di indubbia natura privata. Aggiungasi, ed il rilievo è assorbente di qualsiasi altra considerazione, che tale documentazione può essere utilizzata solo nei rapporti tra una Pubblica amministrazione ed il privato e non, come nella specie, nei rapporti tra privati...Preme peraltro al Collegio sottolineare che la conclusione qui indicata discende dalla doverosa applicazione di una disciplina normativa che non offre diversa lettura, pena la violazione – allo stato della legislazione vigente – del diritto alla attività economica tra privati, costituzionalmente garantita dall’art. 41, che definisce l’iniziativa economica privata come, appunto, “libera”. Ciò però non esime il Collegio dal riflettere, alla luce dell’esperienza maturata dal Consiglio di Stato nella materia*

delle interdittive antimafia, sulle possibili conseguenze della novella del 2012 che – come doverosamente va applicata e interpretata – lascia alle imprese “più probabilmente che non” colluse o in contatto con le mafie la possibilità di operare nel settore privato, nel quale probabilmente è ancora più forte la capacità “persuasiva” delle minacce e della violenza fisica o psicologica, tipica della mafia, cosicché il potere fondato sulla forza economica tende a consolidarsi. Sembra, in altri termini, che il d.lgs. n. 218 del 2012 abbia aperto una breccia nella trama intessuta dal Codice delle leggi antimafia, il cui complesso di norme mira ad isolare le imprese vicine agli ambienti della criminalità organizzata, togliendo loro la linfa data dai guadagni, con l’esclusione dal settore economico pubblico, in particolare nella contrattualistica, e dai finanziamenti pubblici. Occorre dunque interrogarsi – e nulla più che un interrogativo “aperto” può provenire da questo Giudice – se per rafforzare il disegno del Legislatore, con una sapiente disciplina antimafia che sta portando in modo tangibile i suoi risultati - non possano, le Istituzioni a ciò preposte, valutare il ritorno alla originaria formulazione del Codice Antimafia, nel senso che l’informazione antimafia possa essere richiesta anche da un soggetto privato ed anche per rapporti esclusivamente tra privati.